

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Boca tutti i giorni, eccettuati i festivi — Gesta per un anno anticipata italiana lire 32, per un anno lire 16, per un trimestre lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del *Giornale di Udine* in Casa Tellini

(ex-Caraffi) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 113 rosso il piano — Un numero separato costa come lire 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina costano lire 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, né si ratificano i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Udine 24 marzo.

DANIELE MANIN

Il Corpo Legislativo francese avrà terminato fra poco la discussione del progetto di legge sul diritto di riunione e pare che a questo progetto toccherà una sorte singolarissima, vale a dire di essere votato con una maggioranza che lo avrebbe voluto e respinto dal terzo partito che lo ha provocato. L' *Opinion* — *Le Monde* molto opportunamente riporta dal Volume delle Opere dell'Imperatore Napoleone il brano che si riferisce a quel diritto di cui ora si sta discutendo l'estensione al Corpo Legislativo. « In Inghilterra, scriveva Napoleone, la maggior parte di questioni importanti, prima di essere portate al Parlamento, sono state preventivamente approfondate e discusse in una gran quantità di riunioni pubbliche o private le quali sono come le ruote di una macchina che rimondono, sminuzzano e preparano convenientemente la materia politica prima che inviassero passi sotto il grande laminatore parlamentare. Il diritto di associazione è dunque la base fondamentale di un governo rappresentativo. » È superfluo osservare che Napoleone III quando scriveva queste parole non era ancora che Luigi Bonaparte e 14 giugno il progetto di legge che si discute ora a Parigi dimostra una volta di più che un imperatore può avere delle idee molto diverse da quelle di un precedente.

I giornali recano i più ampi particolari sull'acclamazione entusiastica che ebbe a Vienna il voto della Camera alta approvante la legge sul matrimonio civile. Questo nuovo trionfo del liberalismo in Austria, dovuto allo spirito illuminato dell'attuale ministro, non toglie però che le condizioni generali dell'Impero siano poco soddisfacenti. Mentre la reazione alza la testa più inviperita che mai, l'Ungheria dà ognor più a divedere che il dualismo non lo basta. La delegazione a Vienna composta in gran parte di moderati, si mostra per verità conciliante: ma in Ungheria spira un vento tutto contrario. Ai Magiari sarebbe ancora troppo intima l'attuale unione coll'Austria; essi non saranno contenti se non dopo aver ottenuto un esercito proprio, che è quanto dire, computando il resto, l'assoluta indipendenza. Persino nella Dieta a Vienna un deputato, il barone Simonyi, disse che dopo tante amare esperienze chiunque crede ancora possibile l'unità della monarchia non può essere che un pazzo. A Pest, uno dei principali patrioti, Madaraz, ha pubblicato un manifesto per una petizione monstre con la quale si chiedono le leggi del 1848. Questi sintomi sono abbastanza significativi perché torni inutile ogni commento.

Il *Journal de St-Petersbourg*, rispondendo all'azione de' giornali parigini il *Pays* e il *Siecle* che la Russia prepari una guerra in Oriente, dice: Il eroe russo e tutte le classi della nazione russa gloriano la pace col mondo intiero, purché un attaccaggio interessa, all'onore e alla dignità dell'impero russo non chiami l'esercito russo su: campi di battaglia, e la nazione si precipiti dietro a questo. Nulla permette di prevedere l'eventualità d'una guerra. La diplomazia russa non cessa di difendere l'interezza della pace europea.

Il *Giornale di Lemberg* riceve da Seret, in Moldavia, una corrispondenza che parla di un grave provvedimento preso dal governo rumeno. In seguito a un ordine giunto da Bucarest, le autorità di paeschi città moldave hanno ordinato ai residenti polacchi di lasciare il paese nel termine di quindici giorni. Questo provvedimento riguarderebbe tutti i polacchi senza distinzione, non solo gli emigrati, ma anche quelli che sono venuti in Moldavia con passaporti austriaci e vi sono da dieci a dodici anni. Se congo un'altra corrispondenza indirizzata allo stesso giornale, i ministri rumeni avrebbero intenzione di mandar via, poco per volta, tutti i polacchi dai Principati.

Le notizie del campo inglese in Abissinia sono di Antalo e giungono fino al 26 febbrajo. A quell'epoca le truppe si trovavano colà sa di marciare sopra Magdala. Si aveva conoscenza dei prigionieri che era buono; l'imperatore Teodoro trovavasi a Magdala con tutto il suo esercito. La salute dell'armata, tanto ad Antalo che a Zola era eccellente. Speravano i capi della spedizione di poter finire tutto in maggio. Era giunto in campo un inviato del principe Tigré tenuto a torto le espressioni di amicizia del suo sovrano.

Circa il processo di Johnson rimandiamo i lettori ai nostri dispacci odierni.

Vedevano i dominatori, che quegli uomini nel loro carcere comandavano l'affetto e l'ammirazione di tutti ed erano più forti che mai

nelle loro catene. Altri generosi erano a volte insorti, avevano innalzato la bandiera della rivoluzione, avevano combattuto infelizmente ed erano stati vinti colle armi in mano. Dopo ognuna di quelle vittorie lo straniero dominatore si credeva più forte e più sicuro di prima. Non si era levato mai un popolo a sostenerli od a vendicarli; e quindi lo straniero poteva illudersi che tutto il partito rivoluzionario consistesse in pochi individui, caduti i quali, tutto ricadeva nel silenzio e nella morte. Ma quest'illusione non se la poté più fare dopo la facile vittoria ottenuta sopra uomini come Manin e Tommaseo, i quali domandavano altamente in nome della legge, della giustizia, della civiltà, quello solo che a nessun popolo civile si può negare. Fu presto fatto l'incarcerare que' due uomini; ma dietro ad essi, come dietro agli altri agitatori italiani, stava ormai una legione infinita. Non s'erano punto umiliate né le fronti degli imprigionati né quelle degli imprigionabili. Ci sarà stato anche allora qualche Pietro che nel palazzo pretorio rinegasce Cristo, ma tutto un popolo ormai lo confessava. Era la Nazione italiana che si ridevava; e gli stranieri non la comprendevano più.

Non la comprendeva l'Austria da quando fece la spedizione di Ferrara, la quale portò dietro sé prima l'armamento difensivo delle guardie civiche, e pocia grado grado tutti quei movimenti italiani che ebbero capo coll'insurrezione di Palermo del gennaio, e pocia, per giungere a Vienna e per tornare a Milano e Venezia, presero la via di Parigi. Non la comprendeva il *juste milie* di Francia, il quale incoraggiava soltanto a mezzo le riforme dei principi italiani, e credeva che la Nazione italiana avesse bisogno di secoli di tutela prima di essere messa a parità colle altre libere nazioni. Nessuno la comprendeva: e di qui l'irresolutezza in quei medesimi che altre volte si mostravano sicuri nelle crudeli compressioni. L'Italia tutta insorse per così dire cantando con un istinto comune. Non erano più cospirazioni di pochi; era una nazione che acquistava coscienza di sé. Gli stranieri che tenevano Manin e Tommaseo in carcere, cominciarono a sentire di essere prigionieri essi medesimi in Italia. Essi, veggenti sollevarsi quasi contemporaneamente tutte le città italiane, credettero perfino gli italiani più preparati di quello che lo fossero veramente; come questi, dopo ottenute le prime vittorie, si credettero, pur troppo, già liberi e sicuri.

Cbi scrive queste parole, ed era uno di quelli che avevano partecipato col cuore e colla mente e cogli atti allora possibili a tutte queste fasi della ridestantesi vita nazionale, rammenta di avere avuto il 23 marzo un crudele presentimento di tutto ciò che doveva accadere di poi. A lui parve fino d'allora che la nazione, con un meraviglioso unanime consenso, con una sufficiente intelligenza del grande momento storico in cui si entrava, avrebbe poi necessariamente peccato d'inesperienza nell'atto pratico.

A chi pensava anche in mezzo a quella sublime agitazione di tante anime consenzienti, quella previsione era naturale. Era evidente che si avrebbe fatto una prima prova, appunto perché nulla era preparato nell'ordine dei fatti; e che la prova si avrebbe potuto piuttosto perderla che guadagnarla, ove non vi fossero state tutte le favorevoli le circostanze da noi indipendenti. Ma la prova, anche fallita che fosse, come disgraziatamente lo fu, avrebbe dato alla Nazione intera quella speranza di cui essa mancava. Sono stolti e bugiardi quegli ostentatori di postuma sapienza, che degli errori e mancamenti della grande epoca storica del 1848-1849 danno colpa alla condotta di quello, o di quell'altro individuo, a certe pretese discordie, a sette,

o ad altro che sia, fuori che alla inesperienza di tutti: ma bene a questa inesperienza ci fu da contrapporre un patriottismo, al disprezzo di ogni lode. Venezia, il domani della disfatta di Novara, ebbe la gloria di promuovere liberamente mediante la sua rappresentanza la famosa formula, del *resistere ad ogni costo* e pocia di mantenere questo proposito più a lungo di ogni altro paese d'Italia; ma il *resistere ad ogni costo*, fu il vero carattere della lotta del 1848-1849. Questo carattere lo trovate nelle cinque giornate di Milano, a Brescia, a Bologna, a Livorno, nella Sicilia, a Roma, dovunque; e lo trovate nella ripresa delle armi del Piemonte contro l'Austria vittoriosa. Da per tutto noi abbiamo fatto una sfida disperata, abbiamo voluto far vedere che gli italiani sanno spandere il loro sangue per l'indipendenza e la libertà della patria; e nel tempo medesimo, abbiamo dato l'esempio d'una rivoluzione ordinata, legale, tollerante, non distruggitrice, ma piuttosto riparatrice. Anche quando si era certi di perdere, si voleva fare, e si fece qualcosa per la giustizia, per la civiltà, per la libertà, per il bene dei popoli. Furono molti, a Venezia come da per tutto, i quali pensavano alla riscossa, prima di essere affatto vinti, che sapevano di dover affrettarsi a seminare idee, istituzioni, precetti, ed ogni cosa che potesse rimanere nelle menti e negli animi per dipoi. Bisogna *resistere ad ogni costo*, sacrificarsi d'ogni maniera, lasciare esempi di patriottismo, di disinteresse, di virtù, ma nel tempo medesimo lasciare idee, ed insegnamenti, e far vedere che se una cosa aveva mancato all'Italia era stata la fortuna, ma che avendo la meritata, anche questa verrebbe a suo tempo. Il *resistere ad ogni costo* di Roma, di Venezia e del Piemonte, che aveva un patriotta ed un popolo già fatto per la libertà, ci guadagnò la causa nella opinione dell'Europa e del mondo. In tutto ciò Manin e Venezia ed i suoi rappresentanti e difensori hanno una parte grande di merito e di gloria; e mentre la città delle lagune, vent'anni dopo rende onore alle ceneri del suo grande cittadino morto in esilio, rende giustizia a sé stessa, e tutti gli italiani, convenuti attorno a quella barca gialla, rendono, e la animano a pigliare dalla storia memorabile del 1848-1849 lo slancio per una vita nuova.

Il reggimento di Venezia, con Manin fu la legalità, l'ordine, la libertà, il patriottismo a tutta prova. E quando Manin l'11 agosto 1848 diceva dal balcone dello *Procuratie* al popolo commosso per l'armistizio di Milano: Posdomani si raccolgerà l'Assemblea; e per queste quarantotto ore *governo* io; e quando un anno dopo, come potere disgraziato che cadeva, ottenne dallo stesso luogo quel plebiscito di piena fiducia con un concorde ed univoco sì della guardia cittadina, fu grande perché personificava in sé il sentimento e la vita di tutto un popolo. Tutti i cittadini di Venezia, tutti i difensori suoi, del Veneto e di altre parti d'Italia, e tutte le persone ivi rifugiate da altre provincie, consentivano ed erano concordi nel sacrificio, e sapevano di di resistere, non per il presente ma per l'avvenire. Sapevano di seminare per una futura raccolta, per giorni forse lontani, ma immancabili.

Il Tommaseo disse una bella, una vera e grande parola, quando sul monumento di Daniele Manin a Torino mise un'iscrizione, nella quale è detto, ch'egli fu più dittatore in esilio che in patria.

Difatti il maggiore beneficio che il Manin fece all'Italia, lo fece col guadagnare a Venezia ed all'Italia l'affetto, l'opinione, e con questo più tardi anche l'aiuto degli stranieri. Non è il solo degli esuli che questo fa-

cessere, perché moltissimi de' nostri condussero una vita degna e fecero comprendere all' Europa che l'Italia meritava la libertà; ma egli, in cui si era personificato un popolo intero, poté farlo in un grado maggiore di tutti gli altri, e far valere la operosa sua povertà e l'ingegno pronto e l'animo benevolo a pro della patria. Manin fu un'autorità per gli stessi esuli italiani, i quali non potevano a meno di rispettare l'uomo rispettato tanto dagli stranieri, e che sapeva riverberare su di essi una parte di quella benevolenza che egli si era acquistata tutto attorno a sé. Quanto valesse nell'esilio il Manin, ce lo dissero testé attorno alla sua bara a Venezia il Martin, il Legouët, il La Forge e gli altri illustri stranieri, i quali confessarono di avere impaurato da lui a stimare ed amare praticamente l'Italia, e che a lui è principalmente dovuta quella non sterile simpatia che la causa italiana trovò possia negli spiriti più eletti della Francia. A Parigi Daniele Manin non soltanto gettò le basi di quella Associazione nazionale italiana, che si fece a promuovere l'unità dell'Italia libera colla casa di Savoia; ma rese generale la persuasione, che le nazioni civili che sono libere o vogliono diventarlo, hanno da fare tutte causa comune fra di loro. La democrazia francese ora lo sente più che mai, e per questo sa di avere nell'Italia libera un'alleata contro la reazione e lo disse.

La solennità del 22 marzo ebbe adunque questo vantaggio di unire idealmente un'altra volta tutta l'Italia a Venezia, e di unire nel tempo medesimo tra loro l'Italia e la Francia liberali.

Ma fu ben detto che Manin è vivo anche nella sua tomba. Egli non soltanto ci ricordò le più belle pagine della storia del risorgimento nazionale, i sacrifici, le virtù, il patriottismo dei migliori Italiani in questo ventennio; ma ci fece meditare sull'avvenire, ci fece conoscere la necessità d'una pari cordia, di un uguale patriottismo per cavare la patria dalle difficoltà presenti. Ora non si tratta di resistere ad ogni costo allo straniero, ma bensì di vincere ad ogni costo noi medesimi, i nostri difetti, i nostri egoismi, si tratta di agire concordi per innovare il paese, per dare alla nazione la vita novella collo studio e col lavoro.

Se Manin fosse vivo adesso, che cosa farebbe a Firenze, a Venezia?

A Firenze egli insegnerebbe che quando un popolo vuole fondare la sua libertà e la sua prosperità futura, deve regolare con ogni sacrificio l'amministrazione e l'economia dello Stato, e deve affrettarsi a farlo per meritare ed ottenere maggiori beni; a Venezia egli insegnerebbe che la piccola patria non manterà un posto degno nella grande, se non cercando colle istituzioni, colla educazione, collo studio e col lavoro, di ripigliare la rappresentanza degl'interessi nazionali nella navigazione dell'Adriatico e del Levante, e che la città meravigliosa non si potrà mantenere se non per quelle vie per le quali divenne altre volte ricca, potente e grande. Venezia rivisse per l'Italia e nell'Italia; ma ora, assieme a tutto il Veneto, deve adoperarsi ad ogni costo ad essere dell'Italia novella la più bella gemma.

Il 22 Marzo 1868 non deve essere stato per Venezia uno spettacolo; ma l'occasione di grandi propositi ed il principio d'un'era novella. Pensando a quello che farebbe. Ma man, se fosse vivo, troveremo la via da percorrere e la forza da procedere.

P. V.

RELATIONE DELLA COMMISSIONE composta dei deputati

Righi, Ronchetti, Collotta, Moretti G. B., De Filippo, Restelli, Pasqualigo, Acerbi, Piccoli
sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata dell'8 giugno 1867.

Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova.

Tornata dell'11 marzo 1868

(Continuazione vedi N. 71.)

Il progetto ministeriale riserva la proprietà della terza parte dei beni feudali al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore.

Con questa disposizione vorrebbe escluso dal nuovo dei chiamati quel successore al feudo che, non essendo contemplato dalla legge feudale, fosse generato dopo la pubblicazione della legge 17 dicembre 1862. Or siccome col parag. 3 della legge stava riguardo alla successione ed altri diritti et obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro, come già vedemmo, furono mantenute in vigore le leggi feudali fino a che esistono ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero concepiti al momento della pubblicazione di detta legge; e ci se in questo periodo di continuante vigore delle leggi feudali, e quindi se, dopo la pubblicazione della legge stessa fosse generato, chi in forza di esse avesse diritto alla successione del feudo, avrebbe avuto per la legge austriaca l'aspettativa di succedervi come chiamato. Per il che, volentieri colla presente legge troncare l'ordine della successione feudale e riservare una quota di proprietà dei beni feudali al primo chiamato, sarebbe ingiusto di escludere chi, essendo vivente al momento della pubblicazione di questa nostra legge, non fosse ancora concepito al momento della pubblicazione della legge austriaca. L'esclusione sarebbe in disaccordo colla disposizione del parag. 3 di quest'ultima legge che ha mantenuto contemporaneamente in vigore le leggi feudali e sarebbe tanto più evidentemente in giusta, in quanto che codesto generato dopo la pubblicazione della legge austriaca potrebbe esser un figlio dell'attuale possessore, cioè il più prediletto di tutti i chiamati, quegli che avrebbe dovuto succedere in forza della legge feudale e del titolo costitutivo del feudo.

Né avrebbe ragione di querelarsene quelli chiamati che sarebbe primo, ove non fosse sopravvissuto chi fu concepito dopo la pubblicazione della legge austriaca del 17 dicembre 1862; perocché cos'è al pari di tutti gli altri chiamati doveva in forza della legge stessa rispettare l'ordine di successione della legge feudale finché più non fossero esistite persone chiamate alla successione del feudo, e la legge feudale nella fatta ipotesi della sopravvivenza di figli al possessore, li preferisce al più lontano chiamato.

Se non che è da osservarsi che, se il progetto ministeriale, appunto perché la legge austriaca, mantenne temporaneamente in vigore le leggi feudali, senza avere aggiudicata alcuna quota di proprietà al possessore dei beni feudali, né ai chiamati, attribuì le due terze parti dei beni stessi, non già a chi ne era possessore al tempo della pubblicazione della legge austriaca, ma beni a chi lo sarà al tempo della pubblicazione della presente legge, per cui questo possessore potrebbe essere, e non è escluso che sia concepito dopo la pubblicazione della legge austriaca; così, e per identica ragione giuridica, non è d'uso che il chiamato, a cui favore è riservata la proprietà dell'altra terza parte di beni feudali, fosse nato o concepito all'epoca della pubblicazione della legge austriaca.

Per codesti motivi, la vostra Commissione ha creduto di proporvi che, mantenuta la disposizione dell'articolo 2 del progetto ministeriale nella parte in cui la piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi viene consolidata negli attuali investiti od avenuti diritto all'investitura, si dichiari che la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, rimanendo così esclusa la condizione che dessi fossero anche già nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge austriaca del 17 dicembre 1862.

Al paragrafo 3 di quest'ultima legge, ad onta che fossero mantenute, come si è veduto, in vigore le leggi feudali fino a che non esistesse più nessuna delle persone chiamate alla successione, che fossero già concepiti al tempo della pubblicazione di detta legge, fu lasciata facoltà alle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere anche prima di comune accordo il nesso feudale sussestito fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale.

In corrispondenza a questa disposizione della legge austriaca, nell'articolo 2 del progetto ministeriale, mentre si è attribuita la proprietà delle due terze parti dei beni feudali all'attuale possessore e l'altra terza parte al primo chiamato, si è soggiunto nell'ultimo capoverso.

Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del parag. 3 della legge 17 dicembre 1862, fra le persone chiamate alla successione feudale.

La vostra Commissione ha riconosciuto pericolosa la sanzione legislativa che si vorrebbe dare a colsi accordi, e vi propone la soppressione del detto capoverso.

Nella relazione del progetto ministeriale, è detto che se quegli accordi sono avvenuti, lo scopo della legge è conseguito: il diritto dei chiamati è tramutato in un diritto perfetto e convenzionale, e per tali accordi vanno rispettati. E sta bene: nè la vostra Commissione dubita che non altrimenti ne deciderebbero i tribunali, quando quegli accordi presentassero i caratteri di contratti irretrattabili e pienamente validi a termini del diritto civile. Ma nella indeterminata varietà dei casi che possono aver luogo a quegli accordi e che potrebbero, per avventura, porre in dubbio la intrinseca validità giuridica degli accordi stessi, non faremo noi opera non solo imprudente, ma anche ingiusta, dando loro un battezzino legislativo, che per avventura, per speciali circostanze, non meritassero.

Suppongasi che a questi accordi non fosse intervenuto un legale rappresentante dei nascituri pur contemplati nelle leggi feudali mantenute in vigore; suppongasi che l'accordo fosse tacitamente condizionato alla continuazione del vigore della legge austriaca del 17 dicembre 1862; suppongasi che ci fosse lesione di contratto: ecco tante situazioni giuridiche che ingiustamente verremmo a pregiudicare col dare noi una sanzione a quegli accordi. Il comitato di decidere intorno alla loro validità spetta ai

tribunali, nò noi dobbiamo vincolarla con nessuna disposizione legislativa, dovendo però essere ben chiaro l'intendimento nostro che col togliere l'ultimo capoverso di questo articolo 2 proposto dal Ministero non vogliamo, no, intendere che quegli accordi non siano validi, ma vogliamo soltanto non pregiudicare menomamente la questione di validità o di non validità, a seconda che quegli accordi nei singoli casi presino o no i caratteri giuridici di un vero contratto.

L'articolo 2 del progetto ministeriale esordisce colla disposizione che la proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od eventi diritto alla investitura.

Veramente questa disposizione poteva essere omessa, come osserva la stessa relazione ministeriale, perché, anche senza di essa, quando i beni feudali siano liberamente alienabili e trasmissibili per successione ereditaria, è naturale che, tolto il nesso feudale, la proprietà e l'usufrutto di codesti beni rimangano nei possessori investiti od avenuti diritto alla investitura. Pure, siccome a codesta specie di feudi fa riferimento la legge austriaca ai §§ 5 e 10; così, ad evitare ogni dubbiezza sulla loro sorte, fu creata buona cautela il porre anche nella nostra legge la surriferita disposizione.

Ed ora, venendo all'esame dell'articolo 7 del progetto ministeriale, si è presentata alla Commissione da risolvere la più grave delle questioni che concernono il progetto stesso e che si riferisce alla posizione giuridica di terzi possessori di beni feudali.

Come ha provveduto la legge austriaca riguardo ad essi?

Il § 4 di codesta legge suona così:

« Per togliere più che sia possibile riguardo ai beni immobili nel regno lombardo-veneto il pericolo derivante alla sicurezza del possesso dal vincolo feudale, avranno vigore le seguenti disposizioni:

« 1. Cominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, non potranno più farsi valere ulteriormente rispetto ai feudi di collazione sovrana quelle pretese signorili, le quali considerate si dovranno prescrivere se fossero loro applicabili le leggi civili generali, né le pretese alla feudalità di enti, i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede, in forza di un titolo giuridico oneroso;

« 2. Le pretese di persone private, fondate nel diritto feudale sopra enti di quest'ultima specie, restano beni integri; ma dovranno essere esercitate con petizione entro tre anni dal momento della pubblicazione della presente legge, sotto pena di altriamenti di perenzione. »

Era difficile il prevedere, ma il fatto l'ha purtroppo dimostrato, che l'ora riportata provvedimento del § 4 della legge austriaca ha ottenuto un effetto pratico opposto a quello diviso. Tranquilli possessori di beni stabili, che senza la detta disposizione di legge non sarebbero mai stati molestati, lo furono sotto la pressione del detto termine fatale dei tre anni, da pretendenti alla rivendicazione di beni quantunque coperti dalla prescrizione ordinaria o passati in loro proprietà in piena buona fede e per titolo valido giuridico. Ben diecimila persone, ve lo dice la relazione ministeriale, furono tratte in giustizio per il rilascio di beni che si pretendono d'indole feudale ed incompetentemente passati in proprietà di terzi possessori.

Evidentemente coloro che hanno intrapreso codesti giudici hanno interpretato il riferito § 4, numero 1, della legge austriaca 17 dicembre 1862, nel senso che, riguardo ai feudi di collazione sovrana, al solo Stato e non ai vassalli, ossia ai chiamati nella successione feudale, sia stato interdetto di far valere le pretese signorili che avrebbero considerato prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali e le pretese: la feudalità di enti che si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso. Si è ritenuto che tali pretese dei vassalli, pur trattandosi di feudi di collazione sovrana, fossero invece contemplate dal numero 2 del detto § 4, che attiene alle pretese di persone private fondate nel diritto feudale, e che quindi siano state le pretese stesse mantenute integre sotto condizione soltanto di essere esercitate nel perentorio termine di tre anni dalla pubblicazione della legge.

Da qui, quella colluvie di liti state iniziate nel detto periodo avanti il tribunale feudale di Venezia, che hanno portato tanta perturbazione e tanti timori nei possessori di beni pretesi feudali.

Ma è dessa legittima la surriferita interpretazione del § 4 della legge austriaca? Già a priori si dovrebbe rispondere che no, perché, essendosi preoccupato specialmente il legislatore austriaco della sicurezza della proprietà fondiaria nel regno lombardo-veneto in causa dei pericoli derivanti dal vincolo feudale ed avendo anche detto esplicitamente nell'esordio del detto paragrafo 4 che, appunto per allontanare tali pericoli intendeva provvedere colla disposizione che abbiamo di sopra per tenore riportata, è impossibile immaginare che questa venga interpretata in modo da non ottenere assolutamente alcun risultato di sicurezza per possessori di beni di pretese derivazione feudale; nè alcun risultato se ne otterrebbe se col n. 1 del § 4, allo Stato soltanto, e non anco ai vassalli fosse stato interdetto di far valere le pretese signorili coperte da prescrizione e le pretese alla feudalità di beni posseduti da terzi in buona fede e con titolo giuridico oneroso. Le pretese del fisco come rappresentante dello Stato, non furono mai ritenute, né erano in fatto una minaccia alla sicurezza del possesso dei beni immobili nelle provincie della Venezia e di Mantova. Invece lo erano le pretese di quei vocati alla successione feudale che pretendevano avere i loro maggiori incompiimenti alienato beni feudali a pregiudizio dei

lori diritti fondati nell'ordine della successione feudale. E tali sono appunto coloro che intrapresero i innumerevoli liti che abbiamo menzionato, giacché se ad essi che lo invocarono, si è il fisco associato, non è d'una che l'azione venisse intentata in nome della pubblica amministrazione, ma questa intreccia solo a tutela di quell'alto dominio sovrano che allo Stato competo sopra tutti i beni feudali.

Del resto, come era notorio e fu insistentemente ripetutamente rappresentato al Governo centrale di Vienna dalle autorità locali dell'Venezia, i motivi della incertezza del possesso dei beni immobili in quelle provincie erano, oltre la mancanza di libertà, al cui riscontro si potesse riconoscere la feudalità o libertà dei beni allibitati, erano, dicono, i due principii proclamati dalle leggi venete, e mantenuti da un costante giurisprudenza nelle provincie stesse, della presunzione, cioè, di feudalità di tutti i beni situati in comuni dove era stata esercitata giurisdizione feudale, e della imprescrivibilità dei diritti feudali, sia che fossero esercitati dallo Stato o dagli investiti od avenuti diritto alla investitura per successione feudale.

Da questo stato di legislazione e di giurisprudenza ne veniva la tanto lamentata mancanza di sicurezza nei possessori dei beni stabili nelle provincie venete, passati pur da secoli e con titolo giuridico oneroso in proprietà di terzi possessori. È a questo stato pericolante di possessori che ha inteso e dissidato volere provvedere il legislatore austriaco; così che non è lecito assolutamente attribuire alla disposizione del § 4, che stiamo esaminando, una portata inefficace, e dicono pure derisoria, quale quella sarebbe di ritenere che, rispetto ai feudi di collazione sovrana, al solo Stato, e non anche ai vassalli chiamati alla successione feudale, fosse interdetto di far valere le pretese signorili, che sarebbero prescritte secondo le leggi civili generali, e le pretese alla feudalità di beni passati in libera proprietà di terzi possessori in buona fede ed in forza di titolo giuridico oneroso.

Di più, al numero 1 del § 4 della legge austriaca non è punto detto che lo Stato non potrà far valere le ivi indicate pretese signorili e di feudalità, ma vi è in modo affatto generico detto che essi non potranno più farsi ulteriormente rispetto a feudi di collazione sovrana, per cui, nella locuzione generica ed impersonale adoperata per escludere quelle pretese, sarebbe affatto arbitrario ed incivile di non comprendere anche i vassalli chiamati alla successione feudale. E piuttosto si presenta più naturale e logica l'interpretazione del ridotto § 4, ammettendo che, mentre il numero 1 provvede per le pretese signorili e di feudalità rispetto ai feudi di collazione sovrana, il numero 2 provvede per le pretese ivi contemplate rispetto ai feudi privati, per quali lasciò integra a favore degli avenuti diritto, purché fossero esercitate entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

E tale fu il significato attribuito a codesto paragrafo della legge nella Camera dei Signori in Vienna, per bocca del relatore della maggioranza della Commissione, barone di Lichtenfels.

Dopo di avere esso, nella seduta del 29 marzo 1862, accennato ai motivi che avevano indotto la Commissione a rispondere affermativamente al quesito se, cioè, in Italia dovesse sciogliersi i feudi in via imperativa, motivi fondati appunto sulla incertezza del possesso di beni stabili cagionata dal nesso feudale, ha soggiunto che non bastava questo provvedimento, e che se ne richiedevano di più speciali per procurare al regno lombardo-veneto la sicurezza del possesso degli immobili.

Ecco le sue parole:

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dall'imprescrivibilità dei diritti signorili, essa (la Commissione) si permise di fare la proposta che in cominciando dal momento della promulgazione della presente legge l'amministrazione dello Stato rinunci a tutte le pretese che possono basarsi sulla imprescrivibilità dei diritti signorili; anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali che entrano al possesso di questi beni, come al di fuori o i cui autori li acquistarono a titolo oneroso, non debano più essere turbati in questo loro possesso. »

« Relativamente ai feudi privati (che d'altronde sono rarissimi nel regno lombardo-veneto) non si potrà proporre un'analogia disposizione, in quanto che si potrebbero intaccare, senza indennizzo, diritti acquisiti. Essa trovò invece un ripiego prescrivendo un termine perentorio di tre anni, dentro i quali si dovranno esercitare le pretese dei signori privati sotto coministratoria di estinzione in caso di mancanza. »

A questo commento dato dal relatore della Commissione all'art. 4 del progetto non lascia dubbi sulla sua portata che, cioè, è soltanto ai signori di feudi privati che fu lasciato aperto l'adito di esercitare le loro pretese entro tre anni sopra i beni che pur fossero posseduti da terze persone in buona fede ed in forza di titolo giuridico oneroso, ogo via invece essendo stata preclusa col detto articolo quanto ai feudi di collazione sovrana, tanto allo Stato, quanto ai vassalli per l'esercizio delle pretese di diritti signorili che per le leggi generali civili avrebbero dovuto considerare prescritte, e per le altre pretese alla feudalità di enti che si trovano come libere proprietà presso possessori di buona fede di un titolo giuridico oneroso.

Ed a cogliere ancor meglio il concetto di codesto paragrafo 4 quale fu votato dalla Camera dei Signori giova anco di richiamare la proposta che i relatori della minoranza della Commissione avevano fatta nella stessa suddetta tornata del 9 aprile 1862 la proposta che si doves

rispondeva non occorrere perciò alcuna disposizione, basandosi all'uso provvedendo il proposito § 4. «Io mi permetto di osservare», così il detto relatore, che il progetto come è qui concepito suona molto più favorevole ai possessori di questa specie che se si pronuacchiasse semplicemente l'infelicità della presunzione legale in questione, poiché la Commissione ha fatto la proposta di dichiarare per legge che non si possono più esercitare, come pretese feudali, le pretese in confronto di coloro i quali di buona fede si trovano in possesso di beni ch'essi od i loro autori acquistavano come libera proprietà a titolo di oneroso, e che il possesso di essi debba essere tutelato come libera proprietà. Adottata questa massima, non solamente essi non hanno più fornire ulteriori prove contro la presunzione di feudalità, ma non possono più essere attaccati nel loro possesso.

Fu nella stessa seduta del 9 aprile 1862, in cui tali molto esplicite dichiarazioni venivano date dal relatore della maggioranza della Commissione, che la Camera dei Signori approvava l'articolo 4 del progetto di legge, sul quale quindi non avrebbero dovuto elevare nemmeno il dubbio che, cioè, alle sole pretese dei signori di feudi privati si lasciava aperto l'adito di essere esperte contro i possessori che pur fossero coerti da buona fede e da titolo giuridico oneroso, purché fossero esperito nei tre anni dalla pubblicazione di legge.

Ad onta di ciò è cosa bensì molto singolare, ma pur vera, che passato alla Camera dei deputati il progetto di legge che era stato approvato della Camera dei signori, il relatore della Commissione della Camera eletta, pur avendo mantenuto il § 4 del progetto quale era stato approvato dalla Camera dei Signori con una semplice modifica di locuzione, che non batteva col tema che ci occupa e che fu poi senza difficoltà accolta dalla stessa Camera dei Signori, esplicò il concetto del detto § 4 in un senso diverso da quello attribuito da essa, disse, cioè, nella tornata del 30 settembre 1862 che nell'alinea 4 dell'articolo stesso «si parla di rivendicazioni di feudi per parte del signore del feudo in confronto di terzi possessori: possessori che di buona o di buona o di mala fede credono di essere o si trovano nel possesso della libera proprietà; e che il secondo alinea tratta invece di rivendicazioni di feudi per parte dei vassalli in confronto dei terzi possessori, che si trovano nella libera proprietà o nel possesso della libera proprietà. A questi diversi si gruppi di rivendicazione di feudi la Camera dei Signori credette di dover provvedere in duplice modo: a quella dei vassalli nel numero 2 mediante una prescrizione triennale; a quelle del numero 4, invece, escludendo a dirittura in determinati casi la rivendicazione.»

È evidente come il relatore della Commissione della Camera dei deputati ha travisato il significato della disposizione del paragrafo 4 del progetto, ritenendo estesa anche ai vassalli di feudi di collazione sovrana la disposizione del numero 2, riferentesi invece, secondo il concetto della Camera dei Signori, alle sole pretese dei Signori dei feudi privati. Ad ogni modo, ritornato il progetto di legge dalla Camera dei deputati a quella dei signori, questa non si preoccupò della interpretazione data dal relatore nell'altro recinto ed, accolta la modifica che era stata proposta per mera maggiore precisione di linguaggio giuridico, riconfermò nella tornata del 22 ottobre 1862 il § 4 del progetto.

In questa contraddizione di concetti espressi rispettivamente dai relatori nelle due Camere legislative quanto alla disposizione del § 4 della legge 17 dicembre 1862, è parso alla vostra Commissione che il caso fosse pronunciatissimo per una interpretazione autentica che ponesse fine a tanto fatale incertezza; incertezza che, avendo provocato tanta perturbazione nei possessori di immobili nelle provincie venete e tante liti, coaccererebbe, ove non fosse tolta, a diffondere indeterminatamente il beneficio della effettiva responsabilità dei beni feudali svincolati; imperocché, libera disponibilità non esiste finché ne è controverso il possesso.

Nello scegliere fra le due interpretazioni contraddittorie di cui abbiamo detto, la vostra Commissione non ha esitato ad adottare quella più consentanea ai principi svolti nella Camera dei Signori che pose avanti il progetto di legge e più consentanea anche, come crediamo di avere dimostrato, al vero spirito ed alla lettera del § 4; e quindi vi propone di aggiungere all'articolo 7 del progetto ministeriale, che va a divenire il sesto del progetto della Commissione, dopo il primo paragrafo tolto dalla legge 5 dicembre 1861, i seguenti due capoversi:

«Nei feudi di collazione sovrana le disposizioni del § 4, numero 4, della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato, quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4, numero 2, di detta legge 17 dicembre 1862.»

ITALIA

Firenze. Con recente reale decreto del 19 corrente venne prorogato al 5 maggio prossimo venturo il termine per la sessione straordinaria dei Consigli provinciali, che coll'articolo 5 del R. decreto 13 febbraio 1868 per il riordinamento dell'imposta fondiaria del compartimento di Piemonte e Liguria era stabilito a tutto il 25 marzo.

(Nazione).

— **Togliamo dalla Rivista le Finanze:**
Nel progetto di bilancio per il 1869 presentato nella seduta del 2 marzo alla Camera dei deputati dal ministro delle finanze le entrate ordinarie sono previste in L. 775,631,835 10.
Lo straordinarie in 28,984,908 11.

La complessa l'enrata sarebbe perciò di L. 804,616,743 21.

Le spese ordinarie sono:

Prev. in L. 941,014,031 74 (4,004,202,253 19.

Le st. in 62,651,221 45 (4,004,202,253 19.

Si avrebbe quindi un disavanzo di L. 199,745,509 98.

Il disavanzo del 1868 essendo di L. 218,077,62720

Si ha nel 1869 un minor disavanzo di L. 18,331,917 22.

Tra i proventi ordinari, le dogane sono calcolate per un aumento di 3 milioni, i sali per 2 milioni ed i tabacchi per un milione.

Le spese d'amministrazione propriamente dette presentano un'economia di più di 13 milioni e mezzo, che concorrono più specialmente la parte straordinaria.

Il bilancio del 1869 fu compilato in base alle leggi vigenti; e quindi facendo astrazione dai progetti delle riforme amministrative e delle nuove imposte presentati al Parlamento.

L'era degli esercizi provvisori è ormai chiusa. Il nuovo anno sorgerà sotto migliori auspici sia per ciò che riguarda le finanze, sia per ciò che concerne il regolare andamento dell'amministrazione finanziaria.

Roma. La *Liberté* riferisce che in un consiglio tenuto al Vaticano, Pio IX avrebbe parlato a lungo delle prove che traversa il potere temporale e dei pericoli che lo minacciano per l'avvenire. Esaminando quindi i mali che prevede, il papa avrebbe dimostrato la necessità di appoggiarsi sulla Francia, e instaurato che il sacro collegio farebbe forse salviamente, quando si trattasse di eleggere un nuovo pontefice, a far cadere la sua scelta su un principe della Chiesa recentemente creato. Una parte dei cardinali presenti si sarebbe mostrato pure di questo parere.

Gi si annuncia nel tempo stesso, aggiunge la *Liberté*, che monsignor Chigi abbia ricevuto poi importanti comunicazioni sull'argomento.

— Il seguente brano di una lettera da Roma, ci fornisce dei particolari interessanti a proposito dei Borboni colà rifugiati:

... Saprete che l'ex-regina Sofia è partita testé alla volta della Germania. Or bene: circola adesso la voce che l'illustre di lei consorte abbia in animo di lasciare la nostra città, per rientrarsi nella Svizzera, ossivero in Baviera.

Egli però assisterebbe prima alle nozze del conte di Caserta con una figlia del conte di Trapani: quindi col rimanente di quei denari ricavati dalla vendita delle gioie della regina madre, lascierebbe definitivamente la città eterna.

Il governo italiano credo abbia, da parte sua, mosso istanza in questo senso, appoggiato, mi si dice, anche dalla Francia, la quale, per mezzo del generale Dumont, avrebbe fatto intendere come una più lunga permanenza del Borbone in Roma potrebbe turbare le sue buone relazioni col Re d'Italia.

Ai nostri preti è saltata la mosca al naso per la notizia sparsasi della futura cattura al papato del principe Luciano Bonaparte, promosso pochi di cardinali. Non sarebbe compenso per essi che la Francia si erigesse di quella guisa a perpetua tutrice del papato.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

e

FATTI VARII

Il Comm. Lauzzi Senatore del Regno, ex-prefetto della nostra provincia, trovasi in Udine.

Lezioni pubbliche di agronomia e agricoltura presso il r. Istituto tecnico. Domenica 26 alle 12 merid. ha luogo la lezione VIII, il cui argomento è: *Bachicoltura-Nutrizione, temperatura, mite.*

Mons. Casasola oggi per la prima volta da un anno recavasi al Duomo. Benché sulla piazza Ricasoli fosse accorsa una gran folla, l'orologio non fu punto turbato dalla comparsa d'Il arcivescovo.

Teatro Sociale. Questa sera la drammatica Compagnia Dondini e Soci rappresenta *Oro e Orpello* commedia in 2 atti di Gherardi del Testa; indi *Ermanni secondo*, parodia in 2 atti di Melosville e Xavier.

CORRIERE DEL MATTINO

(Nostra corrispondenza).

Firenze 24 marzo

(K) La discussione generale sopra la tassa del macinato si protunca di troppo ed è generale il desiderio che finalmente se ne dichiarà la chiusura tanto più che alcuni Deputati, e specialmente il Castellani, hanno colta questa occasione non per far dei semplici discorsi, ma per leggere dei libri che saranno pre-

gavoli e ricchi di ottime cose ma che fanno perdere alla Camera un tempo prezioso e che potrebbe essere impiegato meglio.

Mi viene parlato di una operazione finanziaria molto vantaggiosa per lo Stato che il Governo sarebbe in via di concludere sulla base del monopolio dei tabacchi. Se sono esatte le voci che corrono il Governo si assicurerrebbe una rendita notevolmente superiore a quella che ritras ora da questo cospetto d'imposta e si altrazzerebbe di tutte le noie dell'amministrazione ch'esso rende necessaria.

Si afferma che il conte Ponza di San Martino a nome suo e de' suoi amici sta preparando una pubblicazione che far sapere chiaramente ciò che vogliono e per ristabilire nella loro esattezza l'idea sul regionismo ch'essi mostrano di professare.

Essendo svanite le probabilità di surrogare Cadoura che aveva manifestato il desiderio di ritirarsi l'on. Minghetti torna a quanto mi viene riferito, alle velleità diplomatiche e si parla di nuovo per lui dell'ambasciata di Londra.

E imminente le pubblicazioni della risposta che il ministro della marina ha annunciato al Parlamento alla relazione della Commissione d'inchiesta. Questa risposta è scritta per ordine del Ribotti da un distinto funzionario superiore del ministro della marina.

Tanto la Commissione d'inchiesta sugli Istituti di credito quanto quella incaricata di compilare un nuovo regolamento per la Camera, lavorano in effettivamente ciascuna della sfera delle sue attribuzioni.

Credo di potervi assicurare che sono contrarie al vero le voci che corrono e in Italia e all'estero di trattative con Rothschild per una operazione sui beni ecclesiastici.

I professori dell'Università di Bologna, Piazza, Carducci e Cenari sono stati sospesi dalle loro funzioni per aver sottoscritto nel giorno 19 corrente un indirizzo a Mazzini e a Garibaldi, nel quale si ricorda la Repubblica romana e si manifestano sentimenti che non peccano per eccesso di devozione alle dinastie e alle istituzioni monarchiche.

Fra le istruzioni che vennero date al marchese Pepoli è pur quella di dover recarsi nei primi giorni del suo soggiorno a Vienna, presso l'imperatrice Marianna, zia del Re, per annunziarle il matrimonio del principe ereditario, ed offrire gli omaggi del Re. Al matrimonio assistetterà poi anche qualche principe della Casa di Sassonia inviato del re padre della duchessa di Genova.

P. S. In questo istante mi viene detto che sieno inserite divergenze tra il Ministero e la Commissione parlamentare circa la tassa sul macinato, poiché le importanti e sostanziali modificazioni che il ministro delle finanze propone nel modo di applicazione della tassa, no: sono accettate, a quanto dicesi, dalla Commissione, che persiste nel suo sistema della tassa sui mulini, mentre il Consiglio dei ministri avrebbe deciso che nell'applicazione si tornasse al sistema del contatore.

— Leggesi nell'*Italia* in data del 23:

Il sig. Ricciotti Garibaldi, che si trova a Firenze da tre giorni, è partito questa sera per Livorno, ove si unirà a suo fratello, col quale s'imbarcherà, a quanto si assicura, per l'Inghilterra.

— Leggesi nella *Correspondance italienne*:

Ci affermano che le truppe indigene che guardano fino ad ora la frontiera pontificia saranno fra poco sostituite da soldati del corpo dei zuavi.

— Siamo in grado di opporre la più assoluta e formale smentita alle note ripetute del *Giornale di Roma* riguardo alle mene, che vorrebbero attribuire al nostro Governo, e il cui scopo sarebbe di mantenere l'agitazione negli Stati pontifici e provocare diserzioni delle file dell'esercito papale. Così la *Correspondance italienne*.

— Scrivono da Trieste alla *Gazz. di Venezia*:

Dietro iniziativa del benemerito commendatore Bruno, console generale d'Italia in Trieste, verrà offerto in dono alla Società del vostro Tiro nazionale, una ricca carabina, qual ricordo fraterno dei Triestini. Il predetto signore compirà in breve il piano d'un'istituzione benefica a sollievo dei bisognosi italiani, dal R. Consolato dipendenti. Opera sarà questa degna del più alto encomio.

— Scrivono da Parigi all'*Opinione*:

Vien molto notata l'intimità che sembra esistere d'qualche tempo fra il signor Di Metterich e lord Lyons, i quali si fanno frequenti visite. Entrambi si recano l'altra sera alle Tuilleries. Conviene poi osservare che lord Lyons ha coll'imperatore più frequenti relazioni che il suo predecessore lord Cowley.

— Confermasi la rottura dei negoziati relativi allo Schleswig tra la Prussia e la Danimarca. La Danimarca reso immediatamente l'effetto del fatto il governo francese.

— Scrivono dai confini polacchi alla *Gazzetta di Torino*:

... La legione che si stava formando in Ungheria, sotto la direzione del gen. Langewitz, dicesi non abbia più ad avere effetto dopo le proteste dell'ex dittatore.

Tuttavia è certo che gli arruolamenti continuano in Galizia, ma non per opera di Langewitz, né con uno scopo ostile alla Russia....

Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

Firenze 25 marzo

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 24 marzo

Majorana termina il suo discorso contro la tassa sul macinato.

Correnti fa considerazioni finanziarie. Replica il macinato una imposta durissima, ma la voterà perché cessi la crisi finanziaria. Chiede che si voti una legge per una tassa sulle bevande.

Il Ministro delle finanze comincia a rispondere ai vari oratori circa i calcoli e le osservazioni finanziarie ribattendo le proposte.

Venezia. 23. Stessa la stampa veneta offre un banchetto ai rappresentanti della stampa francese. Non cessò dal regalarvi la cordialità la più intima.

Londra. 24. Camera dei Comuni. Gladstone propone che la chiesa anglicana d'Irlanda cessi essere considerata come una istituzione pubblica.

Packington presenta il bilancio della guerra ascendente a 14 milioni di sterline per 127,530 uomini.

Carlsruhe. Il ministro degli interni rispondendo alla protesta del vescovo di Friburgo contro le scuole, dice che tale protesta, essendo contraria alle leggi ed alla costituzione, non ha alcun effetto legale.

Vienna 24. Camera dei Deputati. Il Ministro delle finanze dichiara che il disavanzo del 1868 sarà di 52 milioni, e che il Governo vede la necessità di regolare la maniera di un durevole bilancio, essendo che il credito dello Stato è fortemente scosso sicché il disavanzo medio degli ultimi tre anni ammonta a 150 milioni. Il ministro enumera i mezzi che rendono necessari per far fronte al disavanzo, e dichiara che il Governo non aumenterà l'emissione della Carta monetata.

Amsterdam 24. La Banca fissò lo sconto al 2 1/2.

Washington 23. È incominciata il processo di Johnson. I suoi avvocati negano tutte le accuse fattegli. Johnson domandò trenta giorni per preparare la sua difesa. Il Senato con 41 voti contro 12 riuscì di accogliere la tesi domata.

Bukarest 23. Il Governo rumeno fece smentire la voce che esso abbia ordinato l'espulsione dei polacchi dalla Rumania.

Firenze 24. La *Gazz. ufficiale* smentisce le voci d'invasioni brigantesche sul napoletano.

NOTIZIE DI BORSA.

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFIZIALI

N. 312 p. 4.
Prov. del Friuli Distr. di Gemona

Avviso di concorso

A tutto Aprile p. v. è aperto il concorso al posto di Segretario Comunale di Trasaghis, cui va annesso lo stipendio di L. 800.— pagabile a trimestre per stipendi.

Gli aspiranti presenteranno le loro istanze al Municipio non più tardi del prefisso termine corredandole dei documenti fissati dal Regolamento 8 Giugno 1865 n. 2321.

La nomina è di competenza del Consiglio Comunale.

Dall' Ufficio Municipale
Trasaghis 18 marzo 1868

Il Sindaco
G. DE CECCO

Gli Assessori
G. Cechino, P. Rodaro, L. Picco,
A. Di Santolo

ATTI GIUDIZIARI

N. 886. p. 2
EDITTO

La R. Pretura di Latisana rende noto che sopra istanza 15 luglio 1867 n. 16597 prodotta alla Pretura Urbana di Udine dalla prepositura della Pia Casa di Carità di Udine nei giorni 20, 25, 30 aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 p.m. verranno venduti alla pubblica asta, nel locale di sua residenza gli immobili appiedi descritti eseguiti a carico di Mondolo Vincezzo di Rivignano alle seguenti

Condizioni

1. I beni sottodescritti saranno venduti lotto per lotto al miglior offerente nel primo e secondo esperimento verso un prezzo superiore od almeno uguale alla stima, ed al terzo esperimento anche verso prezzo inferiore purché siano comperti i creditori inscritti collocati utilmente nel prezzo di stima.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta senz'aver previamente depositato il decimo del prezzo di stima del lotto subastato in moneta d'oro ed argento effettivo sonante a corso di legge, od anche in Biglietti della Banca Nazionale al corso seguito dal listino della Borsa di Venezia, antecedente al giorno della subasta, e ciò a garanzia degli obblighi che assume colla delibera.

3. Entro giorni 8 dalla subasta il deliberatario dovrà depositare in cassa forte di questo Tribunale il prezzo di delibera in moneta d'oro od argento effettivo sonante a corso di legge od in Biglietti della Banca Nazionale sul ragguaglio del corso di borsa antecedente al giorno della delibera, imputandovi il già fatto deposito di garanzia.

4. Il deliberatario non potrà conseguire l'aggiudicazione in proprietà dei fondi deliberati senza aver regolarmente constatato il pagamento integrale del prezzo di delibera.

5. Mancando il deliberatario agli obblighi assunti coll'articolo III, si procederà ad una nuova subasta dei fondi da esso deliberato a tutto di lui rischio, pericolo e spese.

6. I beni sotto descritti vengono venduti a corso e non a misura, nello stato e grado in cui si troveranno nel giorno della subasta, senza responsabilità alcuna della parte esecutrice.

7. Sarà obbligo del deliberatario di pagare tutte le imposte eventualmente arretrate fino al giorno della delibera ed imputerà nel prezzo d'acquisto il pagamento fatto.

8. Tutte le imposte ordinarie e straordinarie gravanti lo stabile deliberato staranno a carico del deliberatario dal giorno della delibera in poi.

Descrizione dei beni

Comune censuario di Rivignano

N. 4300 4301 di cens. pert. 12.79
rend. l. 20.08 stim. fior. 270.— n. 95
di cens. pert. 3.63 rend. l. 5.70 stim.
fior. 88.20 n. 13 di cens. pert. 5.44

rend. l. 8.84 stim. fior. 113.00 n. 241
2401 di cens. pert. 22.10 rend. l. 43.18
stim. fior. 887.20 n. 232, 233, 234,
235 di pert. 6.94 rend. l. 10.98 stim.
fior. 103.00 n. 234 di pert. 5.36 rend.
l. 4.00 stim. fior. 135.31 n. 706 di
pert. 4.12 rend. l. 6.47 stim. fior. 68.00
n. 174, 263, 264, 265 di pert. 22.19
rend. l. 39.06 stim. fior. 682.20 n. 266
di pert. 9.20 rend. l. 14.98 stim. fior.
319.60.

Dalla R. Pretura
Latisana 14 febbrajo 1868

Il R. Pretore
MARINI

G. B. Tavan

N. 4347 p. 1
EDITTO

Il R. Tribunale provinciale in Udine deduce a pubblica notizia che sopra istanza 25 corr. p. v. di Valentino Basidelli rappresentato dall'avv. Pordenon in pregiudizio di Luigi Catterossi su Giovanni Maria tutelato da Giuseppe Catterossi, ed Anna Maria Tram vedova Catterossi di Udine saranno tenuti da apposita Commissione presso la Camera 33 di questo Tribunale nei giorni 22 e 29 aprile e 6 maggio p. v. dalle 10 ant. alle 2 p.m. tre esperimenti d'asta per la vendita della casa sotto descritta ed alle seguenti

Condizioni

1. La casa sarà venduta in un sol lotto. 2. L'incanto sarà aperto sul dato regolatore della stima ammontante ad it. lire 1738.29.

3. Ogni oblatore dovrà depositare il decimo della stima, restandone esonerato l'esecutante.

4. Ogni oblatore dovrà verificare il pagamento del prezzo di delibera entro giorni 8 dall'intimazione del decreto di delibera, meno l'esecutante che potrà trattenere il prezzo stesso fino all'importo complessivo del suo credito in causa capitale interessi e spese.

5. Le imposte prediali che eventualmente si troveranno insolutamente resteranno a carico del deliberatario, salvo però lo sconto sul prezzo di delibera.

6. Non viene garantita la casa se ed in quanto potesse essere aggravata da vincoli oltre quanto apparisce dai certificati ipotecari.

7. Decorso inutilmente il termine fissato al deposito del prezzo, la casa sarà venduta sopra istanza di una o dell'altra delle parti interessate a rischio e pericolo e spese del deliberatario.

Descrizione

Casa posta in questa regia Città nel borgo di Pracchiuso marcati col civico n. 1480 e nella mappa del cens. provvisorio marcati col n. 1073 porzione e nel cens. stabile col n. 701 di cens. pert. 0.08 rend. aust. L. 45.58 stimata it. L. 1738.29.

Locchè si pubblicherà mediante affissione all'albo e nei soliti luoghi e si inserisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Dal Tribunale Prov.
Udine, 10 marzo 1868.

Il Reggente
CARRARO.

G. Vidoni

N. 4385-68 p. 1
EDITTO

Il R. Tribunale Provinciale in Udine porta a pubblica notizia essere nel 29 gennaio 1868 mancato a vivi in Udine senza testamento Antonio Vecil o Vezzile fu Pietro Cappellajo.

Essendosi dalli successibili legittimi noti ripudiate la eredità, ed avendosi che altri possano aver diritti a conseguirla, i quali però sono ignoti, si citano col presente Editto tutti coloro che intendono di far valere sulla detta eredità il diritto di successione, ad insinuarlo a questo Giudizio entro un'anno dalla data del presente, ed a presentare la loro dichiarazione di erede comprovando il diritto che credono di avere, poichè altriimenti questa eredità sarà ventilata in concorso di coloro che avranno prudotta

dichiarazione di erede o comprovato il titolo, e verrà loro aggiudicata.

Qualora la eredità non venisse adita da alcuno sarà devoluta allo Stato come vacante.

S'invita che per ora a questa eredità fu destinato l'avv. Campioli di Udine.

Il presente si pubblicherà mediante inserzione nel Giornale di Udine, ed affissione all'albo di questo Tribunale e nei soliti pubblici luoghi.

Dal R. Tribunale Provinciale
Udine 17 marzo 1868.

Il Reggente
CARRARO

G. Vidoni.

N. 4163 p. 1
EDITTO

Si rende noto che in seguito a requisitoria del R. Tribunale in Udine e sopra istanza di Francesco Barbetti contro G. Battia e consorti B. M. di Udine ed in confronto dei creditori inscritti, si terrà nel locale di residenza di questi Pretura nel giorno 29 aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 p.m. il quarto esperimento d'asta degli immobili appiedi descritti, che saranno venduti in un sol lotto, ed alle seguenti

Condizioni

1. Gli immobili saranno venduti a qualsiasi prezzo.

2. Ogni oblatore, meno l'esecutante, dovrà depositare all'atto dell'offerta it. L. 100.— che saranno trattenute in caso di delibera e restituite in caso di voto.

3. Gli stabili vengono delibera in uno stato in cui si trovano senza garanzia per parte dell'esecutante se non del fatto proprio.

4. Il possesso dei beni subastati viene trasferito nell'acquisto mediante l'atto di delibera, riservata la definitiva aggiudicazione dopo l'adempimento dei patti dell'asta per parte del deliberatario. Dal giorno della delibera, il deliberatario suplierà alle pubbliche imposte, qualunque siano, cadenti su beni subastati dei quali dovrà fare la vultura al cens. in propria ditta.

5. Entro otto giorni dalla delibera il deliberatario dovrà effettuare a sue spese nella cassa di questo R. Tribunale il prezzo di delibera, in più il decimo già depositato, come all'articolo 2. Il pagamento dovrà farsi in valori sonanti d'argento a corso legale, od in pezzi effettivi da 20 franchi al ruggiugno di fior. 8.10 per cadauno.

6. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

7. Entro otto giorni dalla delibera il deliberatario dovrà effettuare a sue spese nella cassa di questo R. Tribunale il prezzo di delibera, in più il decimo già depositato, come all'articolo 2. Il pagamento dovrà farsi in valori sonanti d'argento a corso legale, od in pezzi effettivi da 20 franchi al ruggiugno di fior. 8.10 per cadauno.

8. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

9. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

10. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

11. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

12. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

13. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

14. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

15. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

16. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

17. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

18. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

19. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

20. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

21. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

22. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Ma quando egli si al punto di pagamento del prezzo che delle spese preaccinate, si potrà imporre l'asta a tutte sue spese, rischi e pericoli, al che resta vincolato anche il suo deposito.

AVVISO IMPORTANTE

Per inserzione di annunzi ed articoli comunicati nel Giornale di Udine.

L'Amministrazione dichiara che non sarà stampato alcun avviso od articolo comunicato, se non dopo che il committente avrà sborsato il prezzo dell'inserzione.

Si pregano dunque que' signori che volessero stampare annunzi o articoli comunicati a recarsi per il pagamento dell'inserzione all'Ufficio del Giornale di Udine in Casa Tellini (ex-Caratti) Via Manzoni presso il Teatro Sociale, N. 113 rosso II. Piano, ovvero ad inviare a mezzo vaglia postale il prezzo approssimativo od un acconto; senza tale pratica ogni domanda d'inserzione resterebbe senza effetto.

Per articoli assai lunghi si farà un qualche ribasso sul prezzo ordinario.

Chi volesse stampare più volte lo stesso avviso, otterrà un ribasso; e si faranno anche contratti speciali per inserzioni periodiche.

L'Amministrazione
del GIORNALE DI UDINE

25

ASSOCIAZIONE

presso il sottoscritto incaricato per Cartoni Verdi Originari Giapponesi da importarsi per l'allevamento del venturo anno 1869 dalla Ditta Fratelli Ghirardi et Comp. di Milano, e

DEPOSITO

Seme Bachi verde annuale prima riproduzione da Cartoni originari Giapponesi tanto sui Cartoni che sgrana, nonché Gialla Levante e Russa su tele.

Cede anche qualche centinaio d'oncia o Cartoni a prodotto alle condizioni da stabilirsi.

A. ARRIGON